

**CONTRATTI DI LOCAZIONE CON STRANIERI**  
**note di commento all'art. 12 comma 5 bis D.L.vo 25/07/98 n. 286 : Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero**

L'art. 12 del T.U. sull'immigrazione (D.L.vo 25/07/98 n. 286) aveva introdotto le cosiddette “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”. Detta norma, rispetto all'originario testo del 1998 ha, negli anni recenti, subito una serie di modifiche.

Al momento, pertanto ed in relazione a quanto qui interessa, le fattispecie di reato che, in tema di immigrazione, la norma in esame ha introdotto sono, sinteticamente, le seguenti:

**1 – art. 12 c. 1 ATTI DIRETTI A PROCURARE:**

- ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero
- ingresso illegale in altro Stato (di non cittadino o non titolato)

} violando le disposizioni del T.U. { reclusione da 1 a 5 anni, multa fino a € 15.000,00 per ogni persona

**2 – art. 12 c. 3 ATTI DIRETTI A PROCURARE:**

- ingresso nel territorio dello Stato di “taluno”
- ingresso illegale in altro Stato)(di non cittadino o non titolato)

} • per trarne profitto anche indiretto  
• violando le disposizioni del T.U. { reclusione da 4 a 15 anni, multa fino a € 15.000,00 per persona

per i reati di cui sopra sono previste le aggravanti di cui al comma 3 bis del medesimo art. 12

arresto in flagranza + confisca del mezzo

FUORI DA DETTI CASI  
chiunque:

3 – art. 12 c. 5 favorisce la permanenza dello straniero nello Stato

- per trarre ingiunto profitto
- condizione di illegalità dello straniero
- nell'ambito delle attività punite dall'art. 12

reclusione fino a 4 anni  
multa fino ad € 15.493,00

4 – art. 12 c. 5 bis

- dà alloggio a straniero privo di titolo di soggiorno in immobile di cui abbia la disponibilità
- cede allo straniero privo di titolo di soggiorno anche in locazione immobile di cui abbia disponibilità

- a titolo oneroso
- per trarre ingiusto profitto

reclusione  
da 6 mesi a 3 anni

- (a titolo oneroso ?)
- (per trarre ingiusto profitto ?)

+ **CONFISCA** salvo che l'immobile  
appartenga a persona estranea al reato

Roma, 21 febbraio 2009

C.S.G. UPPI

a cura degli avv.ti Ladislao Kowalski e Maria Luigia Aiani